QUESITI POSTI IN ORDINE A:

- ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO;
- QUOTA SUBAPPALTABILE DELLA CATEGORIA PREVALENTE

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, ARTT. 53, COMMA 2, LETT. A) E 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E SS.MM.II., RIGUARDANTE I LAVORI DI:

> «RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA MANICA CENTRALE DEL COMPLESSO DEI CASTELLI DEI MARCHESI TAPPARELLI D'AZEGLIO DI LAGNASCO» C.I.G.: 60711431B2 C.U.P.: E14B12000020009

• In merito alle richieste rivolte da alcuni invitati circa l'ipotesi di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento per le categorie scorporabili OS2-A e OG11, nonché in merito al rapporto tra avvalimento e subappalto, si evidenzia come :

secondo le indicazioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare del 30.10.2012, n. 4536, l'art. 49, comma 10, del Codice dei contratti consente di mutare l'avvalimento in subappalto, allorquando il concorrente che partecipa utilizzando la procedura dell'avvalimento si renda conto che i compiti organizzativi che aveva mantenuto in capo a sé attraverso l'utilizzo del mero avvalimento si rivelino di complessa realizzazione, decidendo, pertanto, di chiedere un maggior apporto al terzo (trasformandolo da ausiliario a subappaltatore) e, ciò anche nell'interesse della buona esecuzione del contratto.

L'ipotesi di subappalto in favore dell'impresa ausiliaria prevista dall'art. 49, comma 10, del Codice non può essere intesa come derogatoria rispetto alle disposizione di cui all'art. 118 del Codice (in quanto quest'ultimo, recante la disciplina del subappalto, deriva dall'art. 18 della L. 55/90, con rilevanza anche ai fini di ordine pubblico e di lotta alla criminalità organizzata).

Ne deriva che, in riferimento alla gara in oggetto ed alle predette categorie scorporabili e, nella fattispecie, non a qualificazione obbligatoria: il subappalto in favore dell'ausiliaria potrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dall'art. 118 del Codice, per cui - a titolo esemplificativo - nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto al 50% (quindi oltre il limite del 30%), ma potrà mutare in subappalto al 20%.

• Per quanto concerne la categoria prevalente (OG2), si ribadisce quanto espresso nella Lettera di invito circa il limite del 20% della quota subappaltabile; ciò in conformità al disposto di cui all'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sulla necessità che il concorrente debba indicare anche i nominativi dei subappaltatori, si è già espressa negativamente l'Autorità V.C.P. (Det. 4 del 10.10.2012).